C O M U N E D I U S S I T A

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 9 DEL 26-11-20

OGGETTO: Società partecipata Task srl - Revisione statuto e convenzione fra soci per il controllo analogo ai fini iscrizione liste Anac ex art. 192 c. 2 codice dei contratti pubblici.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASSELLI FEDERICA	P
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	P
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	P
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 0 Presenti n. 11
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio
Assume la presidenza il Dott. Bernardini Silvia Sindaco
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'ente partecipa al capitale di TASK srl e ha affidato in house alla stessa i propri servizi *informatici/telematici* come previsti dall'oggetto sociale della già menzionata società;
- lo statuto della predetta società prevede*: "La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:*
    - *la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;*
    - *attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - governement;*
    - *attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;*
    - *la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;*
    - *attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;*
    - *la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;*
    - *la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;*
    - *il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale;*
    - *- l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico operativi"*;
- la società Task è società in house, in quanto lo statuto, dal quale devono desumersi in modo inequivocabile i requisiti per tale qualificazione (cfr. Cass. Sezioni unite civili n. 7824/2020), espressamente prevede:
    - Il capitale detenuto esclusivamente in mano pubblica;
    - L'attività prevalente – nella misura superiore all'80% del fatturato – espletata per i compiti ricevuti dagli enti locali committenti in house;
    - Il controllo analogo inteso quale la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante (art. 2 comma 1) lett. d) del Tuspp) e di cui *infra* in merito alle osservazioni dell'Anac sull'argomento;

- la società ricade nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 1 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016 – "Tuspp"), relativamente al soddisfacimento del vincolo di scopo in quanto finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, nonché a quelle di cui all'art. 4 comma 2 del Tuspp, relativamente al soddisfacimento del vincolo di attività, in quanto l'oggetto sociale è conforme al raggiungimento del fine delle pubbliche amministrazioni socie e pertanto la partecipazione nella società predetta è detenibile da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Tuspp;

- la società agisce nel campo dell'*e-government* per l'interesse e le finalità pubbliche dei soci e quindi si caratterizza dall'esigenza di avere una base sociale estremamente diffusa per rappresentare tutti i territori dei comuni coinvolti.

- le società affidatarie di servizi in house debbono essere iscritte alle liste Anac ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs n. 50/2016) a cura del R.a.s.a. – responsabile anagrafe unica stazione appaltante – dell'ente locale socio di riferimento nel caso di società pluri partecipata e per Task è stata debitamente inoltrare la relativa istanza;

- la presentazione dell'istanza, per l'iscrizione alle liste Anac, costituisce la condizione per procedere all'affidamento dei servizi (e mantenere quelli precedenti già in essere) così come prevedono le Linee guida Anac n. 7 recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 ove, al punto 9, si afferma: *"la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house."*

Rilevato che:

- Anac, con comunicazione del 28/07/2020 – fascicolo 962 - Elenco società in house, ha formulato osservazione al sistema del controllo analogo della società Task e a tal riguardo, l'Autorità ha ribadito la essenzialità di quest'ultimo ai fini della qualifica di una società quale società *in house,* affermando che l'esercizio del controllo analogo deve essere effettivo e, qualora le amministrazioni socie siano più di una, è necessario che tale influenza sia esercitata congiuntamente dalle stesse;

- Anac ha ritenuto che la struttura della *governance* per il controllo analogo congiunto sulla TASK Srl non soddisfi appieno le suindicate prescrizioni e ciò in relazione: (i) al quorum deliberativo dell'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione); (ii) alla carenza di effettiva rappresentatività dei soci di minoranza nell'organismo deliberativo - "Comitato di Coordinamento" – previsto dalla "*Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. Srl*"; (iii) ed inoltre anche dalla assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal Coordinamento;

- il Comitato di coordinamento dei soci, tenutosi il 23/09/2020, in un primo momento e successivamente anche una riunione dei soci, tenutati in data 13/11/2020, hanno valutato di prendere in considerazione le osservazioni formulate dall'Anac e procedere ad alcune integrazioni dello statuto sociale e della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK,* sulla base delle considerazioni che risultano riportate nella "Relazione illustrativa£ esaminata nei due consessi di cui sopra. (allegato sub. A al presente atto);

Vista la Relazione illustrativa allegata per opportunità al presente atto;

Visto:
- le modifiche apportate allo statuto sociale, come risultanti dal testo raffrontato allegato al presente atto sub. B;

- le modifiche apportate alla *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK,* come risultanti dal testo raffrontato allegato al presente atto sub. C;

Tenuto conto che il testo revisionato della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK* prevede che i soci di Task s.r.l. debbano dichiarare di affidare i propri servizi informativi/telematici, secondo termini e condizioni esplicitati nella Convenzione medesima, e al riguardo si ritiene necessario esprimere, fin d'ora, atto di indirizzo per il relativo affidamento;

Visti
- l'art. 192 c. 2 del codice dei contratti pubblici;

- l'art. 42 del Tuel (d.lgs 267/2000);

- le linee guida Anac n. 7;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dalla Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visti altresì il parere del Revisore dei conti, ex art. 239 del Tuel;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come riportati ed integralmente disponibili nella relativa registrazione della seduta, depositata in formato digitale agli atti dell'ente e resa disponibile attraverso il sito internet istituzionale dello stesso;

UDITI altresì gli interventi per dichiarazione di voti dei Consiglieri Del Brutto (favorevole), Pierdomenico (favorevole) e Rossi (favorevole);

Con l'esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	11	
Consiglieri votanti	n.	11	
Consiglieri astenuti	n.	0	
Voti favorevoli	n.	11	
Voti contrari	n.	0	

Delibera

- di approvare le variazioni apportate nello statuto della società e quindi autorizzare il Presidente/ Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Task votando favorevolmente la relativa deliberazione;

- di approvare le variazioni apportate nella *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK* dando atto, che la stessa potrà essere sottoscritta, alternativamente, dal Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, oppure dal responsabile del Servizio competente;

- di esprimere indirizzo in ordine all'affidamento dei propri servizi informativi alla società Task, secondo i contratti di servizio in essere.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	11	
Consiglieri votanti	n.	11	
Consiglieri astenuti	n.	0	
Voti favorevoli	n.	11	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

– di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di consentire alla società TASK s.r.l. di potere rispondere in tempo utile all'Anac producendo per primo lo statuto revisionato, approvato dall'assemblea dei soci e allo stesso tempo raccogliere le adesioni alla sottoscrizione della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK.*

Alle ore 17.45 il Sindaco-Presidente del Consiglio comunale dichiara la chiusura della seduta.

SERVIZIO "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to CECOLA ROMINA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Bernardini Silvia	F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25-01-2021 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 25-01-21

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO